



Atto di fondazione

Tellico pk

Tellico pk
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
CH-6431 Schwyz
t + 41 58 442 50 00
tellico.ch

valevole dal 28 marzo 2022



tellco

Indice

I	Ingresso	3
II	Disposizioni statutarie	3
1	Nome, ente fondatore, sede e durata	3
2	Scopo	3
3	Patrimonio	4
4	Organi	4
5	Consiglio di fondazione	4
6	Regolamenti	5
7	Commissione previdenziale	5
8	Casse di previdenza	6
9	Contabilità	6
10	Controlli	6
11	Successione, risoluzione e liquidazione	6
12	Riserva di modifica	7

I Ingresso

Con atto pubblico del 26 settembre 2002, IG Pensionskasse GmbH ha costituito, in qualità di ente fondatore, la «Tellco pkPRO».

- Nel 2004, IG Pensionskasse GmbH è stata convertita in IG Pensionskasse AG.
- Nel 2010, IG Pensionskasse AG si è fusa con SWIAR Holding AG.
- Nel 2011, SWIAR Holding AG è stata rinominata Tellco SA.
- Nel 2015 la Tellco SA è stata rinominata Tellco Holding SA.

L'ente fondatore corrisponde quindi oggi alla Tellco Holding SA.

II Disposizioni statutarie

1 Nome, ente fondatore, sede e durata

- 1.1 La Tellco pk (di seguito denominata «Fondazione») è considerata una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. del codice civile svizzero (CC), dell'art. 331 del codice delle obbligazioni svizzero (CO) e dell'art. 48 cpv. 2 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
- 1.2 Il nome dell'ente fondatore è oggi Tellco Holding SA.
- 1.3 La Fondazione ha la propria sede a Schwyz. Il consiglio di fondazione può, in accordo con l'autorità di vigilanza, trasferire la propria sede in un altro luogo in Svizzera.
- 1.4 La Fondazione è iscritta nel registro per la previdenza professionale del Canton Svitto ed è soggetta al controllo dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera centrale (Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, ZBSA).
- 1.5 La Fondazione ha durata illimitata.

2 Scopo

- 2.1 La Fondazione ha come scopo l'attuazione della previdenza professionale obbligatoria e sovra-obbligatoria per i lavoratori e i datori di lavoro, nonché per i loro familiari e i superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'incapacità lavorativa, dell'invalidità e del decesso.
- 2.2 I lavoratori indipendenti possono assicurarsi su base volontaria insieme ai propri lavoratori se questi sono affiliati alla Fondazione nel quadro di un contratto di affiliazione.
- 2.3 I lavoratori indipendenti membri di un'associazione professionale riconosciuta che ha stipulato con la Fondazione una soluzione previdenziale per associazioni possono essere ammessi nella Fondazione.
- 2.4 La previdenza è realizzata conformemente alla LPP. La Fondazione può offrire prestazioni previdenziali superiori alle prestazioni minime di legge, incluse prestazioni di supporto in situazioni d'emergenza, come in caso di malattia, incidente, invalidità, decesso e disoccupazione.
- 2.5 Lo scopo della Fondazione si intende raggiunto nella misura in cui datori di lavoro e / o lavoratori indipendenti aderiscono per loro iniziativa alla Fondazione mediante stipula di un contratto di affiliazione.

Ogni datore di lavoro e/o lavoratore indipendente affiliato rappresenta una cassa di previdenza indipendente in seno alla Fondazione. I rapporti con la Fondazione sono disciplinati nel contratto di affiliazione.

- 2.6 Per raggiungere il suo scopo, la Fondazione può stipulare contratti di assicurazione o subentrare in contratti già esistenti, di cui essa stessa è contraente e beneficiaria.

3 Patrimonio

- 3.1 Lente fondatore ha destinato alla Fondazione un capitale iniziale di CHF 20'000.00 (in parole: ventimila), valore al 26 settembre 2002. Ulteriori versamenti sono possibili in qualsiasi momento.
- 3.2 Il patrimonio della Fondazione è alimentato da: contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori previsti da regolamento, immobilizzazioni volontarie di datori di lavoro, lavoratori e terzi, eccedenze risultanti da contratti di assicurazione nonché redditi del patrimonio della Fondazione.
- 3.3 Non è consentito attingere dal patrimonio della Fondazione per corrispondere prestazioni considerate obbligatorie ai sensi di legge per i datori di lavoro o che gli stessi sono soliti versare a titolo oneroso per i servizi prestati (ad esempio assegni familiari, assegni per i figli, gratificazioni), fatta eccezione per le prestazioni erogate a scopi previdenziali.
- 3.4 Il patrimonio della Fondazione è gestito nel rispetto delle prescrizioni federali sugli investimenti e la ripartizione sulla base dei principi riconosciuti.
- 3.5 I contributi dei datori di lavoro possono essere attinti dai fondi della Fondazione se, da parte loro, sono state alimentate preventivamente delle riserve di contributi e queste vengono indicate separatamente.

4 Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il consiglio di fondazione;
- b) le commissioni previdenziali delle rispettive casse di previdenza;
- c) l'ufficio di revisione;
- d) l'esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale;
- e) la direzione.

5 Consiglio di fondazione

- 5.1 Il consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione. Esso si compone dello stesso numero di rappresentanti dei datori di lavoro e di rappresentanti dei dipendenti. Esso comprende almeno 4 membri. Il mandato ha una durata di 5 anni. È possibile una rielezione.
- 5.2 I dettagli concernenti la composizione, l'elezione e il modus operandi del consiglio di fondazione sono definiti in un regolamento d'organizzazione separato.
- 5.3 Il consiglio di fondazione dirige gli affari della Fondazione in base alle prescrizioni di legge, alle disposizioni dell'atto di fondazione, ai regolamenti e alle norme delle autorità competenti. Il consiglio di fondazione è responsabile della redazione del conto annuale e della sua approvazione.
- 5.4 Il consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione verso l'esterno, definisce le persone che rappresentano la Fondazione in modo giuridicamente vincolante e disciplina le modalità di firma. Può essere accordata soltanto la firma collettiva a due membri.

- 5.5 Il consiglio di fondazione può inoltre delegare compiti e funzioni delegabili a commissioni speciali o alla direzione.

6 Regolamenti

- 6.1 Il consiglio di fondazione emana, ai fini dell'esecuzione dello scopo della Fondazione, uno o più regolamenti (regolamento di previdenza, regolamento d'organizzazione, regolamento degli investimenti, regolamento delle spese, ecc.), in particolare in merito al genere e l'entità delle prestazioni previdenziali, al finanziamento delle casse di previdenza nonché ai rapporti tra datori di lavoro, assicurati e aventi diritto.
- 6.2 Nel rispetto dello scopo della Fondazione e dei diritti obbligatori, i regolamenti possono essere modificati o abrogati in qualsiasi momento, qualora versioni nuove o riviste delle prescrizioni LPP, ordinanze inerenti o decisioni giudiziarie ne impongano una modifica.
- 6.3 I regolamenti e le relative modifiche devono essere trasmessi all'autorità di vigilanza.

7 Commissione previdenziale

- 7.1 Le singole commissioni previdenziali delle singole casse di previdenza affiliate vengono nominate dai datori di lavoro interessati e dai loro lavoratori. Queste sono a composizione paritetica.
- 7.2 La commissione previdenziale rappresenta gli interessi della cassa di previdenza nei confronti del consiglio di fondazione e gestisce la cassa di previdenza del datore di lavoro in conformità con l'atto nonché con il regolamento in vigore, in particolare assicurando:
- la gestione delle singole casse di previdenza;
 - l'esecuzione dei piani previdenziali;
 - l'informazione agli assicurati;
 - la verifica che il datore di lavoro fornisca tutti i documenti e le informazioni previsti dal contratto di affiliazione;
 - l'ottenimento dei documenti necessari alla giustificazione di eventuali pretese in caso di trattamento previdenziale;
 - la delibera in merito all'utilizzo dei fondi liberi della cassa di previdenza, in funzione dello scopo della Fondazione e del principio della parità di trattamento;
 - l'ottenimento del consenso di tutti gli assicurati per lo scioglimento del contratto di affiliazione, per cui è necessaria la maggioranza assoluta.

Per le casse di previdenza con una propria strategia d'investimento sono previste le seguenti competenze aggiuntive:

- la presentazione di richieste al consiglio di fondazione secondo il regolamento d'investimento per quanto riguarda la strategia d'investimento e le relative bande di oscillazione, nonché alle istituzioni incaricate della gestione patrimoniale;
- la presentazione di richieste al consiglio di fondazione sulla costituzione di accantonamenti e riserve della cassa di previdenza;
- la presentazione al consiglio di fondazione delle richieste relative alle misure di risanamento necessarie e l'adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla legge in caso di sottocopertura della cassa di previdenza;
- la decisione sulla corresponsione degli interessi dell'avere di vecchiaia;
- la presentazione al consiglio di fondazione di richieste relative all'aliquota di conversione applicabile alla cassa di previdenza nell'ambito delle disposizioni del regolamento di previdenza.

- 7.3 I dettagli relativi all'elezione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nelle commissioni previdenziali, nonché l'organizzazione delle stesse, sono stabiliti nel regolamento d'organizzazione.

8 Casse di previdenza

- 8.1 Le singole casse di previdenza sono indipendenti l'una dall'altra e vengono amministrate separatamente in ambito contabile.
- 8.2 La gestione patrimoniale può essere effettuata congiuntamente per le singole casse di previdenza o per conto proprio delle casse di previdenza interessate. A questo scopo vengono allestite delle divisioni. Ogni cassa di previdenza appartiene a una divisione, anche se il passaggio a un'altra divisione è possibile e deve essere stabilito nel contratto di affiliazione.

9 Contabilità

- 9.1 I conti vengono chiusi annualmente il 31 dicembre.
- 9.2 La Fondazione redige e approva il conto annuale alla fine dell'anno fiscale, lo sottopone all'ufficio di revisione e lo presenta all'autorità di vigilanza insieme al rapporto dell'ufficio di revisione.
- 9.3 Nella contabilità, le riserve di contributi e i fondi liberi della Fondazione divulgati delle singole imprese affiliate devono essere chiaramente delimitati e possono essere utilizzati solo per i beneficiari della rispettiva impresa.

10 Controlli

- 10.1 Il consiglio di fondazione incarica un ufficio di revisione del controllo annuale della direzione, della contabilità e dell'investimento patrimoniale (art. 51a cpv. 1 lett. k e art. 52c LPP).
- 10.2 Il consiglio di fondazione incarica un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale al fine di effettuare una verifica periodica dell'istituto di previdenza (art. 51a cpv. 1 lett. k LPP).

11 Successione, risoluzione e liquidazione

- 11.1 Allo scioglimento o alla liquidazione di una cassa di previdenza vengono tacitati per primi i destinatari della stessa. Un eventuale saldo rimanente, dopo una decisione del consiglio di fondazione, su proposta della commissione previdenziale, viene versato al nuovo istituto di previdenza del personale del datore di lavoro in questione o a un successore di diritto oppure, se anche il datore di lavoro è oggetto dello scioglimento, assegnato in quanto avanzo ai restanti destinatari nella forma approvata per legge. I relativi dettagli sono definiti in un regolamento separato.
- 11.2 Allo scioglimento o alla liquidazione di una cassa di previdenza non è ammesso assegnare fondi di alcun tipo al datore di lavoro coinvolto o a un eventuale successore di diritto.
- 11.3 In caso di liquidazione della Fondazione, il consiglio di fondazione decide in merito all'utilizzo dell'eventuale saldo rimanente del patrimonio della Fondazione. Sono esclusi una riversione dei mezzi della Fondazione all'ente fondatore, ai datori di lavoro affiliati alla Fondazione o ai rispettivi successori di diritto come pure un utilizzo degli stessi diverso da quello previsto dalla previdenza professionale.
- 11.4 È fatto salvo il consenso da parte dell'autorità di vigilanza in merito alla risoluzione e alla liquidazione della Fondazione.



tellico

12 Riserva di modifica

12.1 Il consiglio di fondazione è autorizzato a sottoporre istanze di modifica dell'organizzazione e dello scopo della Fondazione all'attenzione dell'autorità di vigilanza competente ai sensi dell'art. 85 e 86 del codice civile svizzero (CC).

12.2 Lo scopo della previdenza per il personale in seno alla Fondazione non può essere modificato.

Il presente atto sostituisce la precedente versione del 5 luglio 2018, approvata ai sensi della vigilanza con decisione del 6 agosto 2018.

Schwyz, 28 marzo 2022

Tellico pk
(ex Tellco pkPRO)
Il consiglio di fondazione

Peter Hofmann
Presidente

Florence Biner
Membro

Pierre Christen
Vicepresidente

Roland Walker
Membro

Daniel Andermatt
Membro

In caso di divergenze nell'interpretazione fa fede il testo tedesco.